



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 63 dd. 27.04.2022

OGGETTO: Indennità per area direttiva (art. 127 CCPL 01.10.2018). Approvazione dei criteri, individuazione delle posizioni e determinazione del fondo per l'anno 2022.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore 16:36 in videoconferenza, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

RIGOTTI ILARIA	Sindaco	presente
LIBERA MARCO	Vicesindaco	presente
BISSA VERONICA	Assessore	presente
CORNELLA ANNA	Assessore	assente giustificato
MARGONARI RUDI	Assessore	assente giustificato

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ilaria Rigotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli artt. 127 e 128 del CCPL 01.10.2018, disciplinanti l'indennità per area direttiva i quali stabiliscono che:

*Art. 127**Indennità per area direttiva*

1. *Al personale inquadrato nelle categorie C, livello evoluto, e D a cui siano affidati compiti specialistici ovvero di eccellenza strumentale e professionale è corrisposta, per il periodo annuale di riferimento, un'indennità annua lorda da un minimo di Euro 750,00 ad un massimo di Euro 6.000,00, differenziata in base al livello di responsabilità, alla complessità delle competenze attribuite e alla specializzazione richiesta dai compiti affidati.*
2. *L'indennità può essere attribuita alle posizioni di lavoro appartenenti al livello evoluto della categoria C e al livello base ed evoluto della categoria D, individuate quali particolarmente rilevanti per l'Amministrazione avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi:*
 - *specializzazione, che evidenzia il grado di conoscenza, talvolta esclusivo, delle problematiche inerenti la posizione di lavoro rivestita, ivi compresa l'attività di consulenza;*
 - *particolare discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate;*
 - *complessità del processo decisionale: deriva dall'applicazione di normative, procedure e tecnologie soggette a variazione ed innovative;*
 - *coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti;*
 - *attribuzione con specifica disposizione del compito di preposto ai sensi degli artt. 2, c. 1, lett. e) e art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.*
3. *L'indennità viene erogata a seguito di verifica che avviene con cadenza annuale.*
4. *La contrattazione di settore potrà provvedere alla definizione o integrazione dei criteri volti a stabilire gli elementi di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, la misura della stessa nell'ambito dei limiti fissati dal comma medesimo. Nel frattempo continua ad avere efficacia la disciplina prevista negli accordi di settore.*

*Art. 128**Conferimento e revoca dell'indennità per area direttiva*

1. *Nell'ambito della categoria C, livello evoluto, e della categoria D, livello base ed evoluto, i dirigenti o gli organi a ciò preposti, individuano con atto scritto e motivato le posizioni di lavoro che, in relazione ai criteri di cui all'articolo precedente, possono beneficiare dell'indennità per area direttiva e la relativa misura.*
2. *L'individuazione della posizione di lavoro viene effettuata annualmente e può essere revocata con atto scritto e motivato prima della scadenza, a seguito di:*
 - *inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento;*
 - *intervenuti mutamenti organizzativi;*
 - *accertamento di risultati negativi;*
 - *per impossibilità dell'adempimento previsto dall'incarico.*
3. *La revoca di cui al comma precedente comporta la perdita dell'indennità.*
4. *L'indennità per area direttiva è ridotta, in caso di assenze (escluse le ferie e gli infortuni) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo, nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito.*
5. *L'Amministrazione informa le organizzazioni sindacali delle determinazioni assunte in relazione all'indennità per area direttiva. L'Amministrazione, su richiesta delle OO.SS., provvede ad un esame congiunto sugli effetti organizzativi che il conferimento dell'indennità per area direttiva*

determina nella configurazione del sistema organizzativo e su eventuali altre osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali.

Dato atto che tale indennità annua lorda è prevista, ai sensi dell'art. 127, comma 1 del CCPL 01.10.2018, tra un minimo di € 750,00 ed un massimo di € 6.000,00, differenziata in base al livello di responsabilità, alla complessità delle competenze attribuite e alla specializzazione richiesta dai compiti affidati;

Rilevato che l'Accordo di Settore sottoscritto in data 08.02.2011, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta comunale dell'ex Comune di San Lorenzo in Banale n. 45 dd. 28.03.2011, agli artt. 10 e 11 disciplina l'indennità per area direttiva;

Rilevato che ai sensi dell'art. 10, comma 1 di detto accordo di settore tale indennità può essere attribuita alle posizioni di lavoro individuate quali particolarmente rilevanti per l'Amministrazione avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi:

- a) specializzazione, che evidenzia il grado di conoscenza, talvolta esclusivo, delle problematiche inerenti la posizione di lavoro rivestita, ivi compresa l'attività di consulenza;
- b) particolare discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate;
- c) complessità del processo decisionale: deriva dall'applicazione di normative, procedure e tecnologie soggette a variazione ed innovative;
- d) coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti;

Considerato che ai sensi dell'art. 10, comma 2 di detto accordo di settore l'indennità è differenziata secondo i criteri indicati nella tabella B) di cui all'art. 11 dell'Accordo di Settore sottoscritto in data 08.02.2011 sulla base del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite e della specializzazione richiesta dai compiti affidati come segue:

Parametri di attribuzione	Punteggio minimo e massimo
livello di responsabilità attribuito	da 10 a 40
coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti risorse finanziarie attribuite	da 10 a 30
livello di specializzazione	da 10 a 30
discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate	da 10 a 30
TOTALE minimo - massimo	30 - 100

Considerato che ai sensi dell'art. 10, comma 7 di detto accordo di settore il fondo è costituito moltiplicando il numero di dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato per gli importi pro capite previsti in colonna B della tabella A) di cui all'art. 11 dell'accordo di settore medesimo come sostituita dall'accordo di settore 01.10.2018 (art. 5); i dipendenti da considerare sono quelli inquadrati in categoria C livello evoluto e D in servizio al 1° giugno dell'anno precedente a quello di competenza del fondo, esclusi gli incaricati di posizione organizzativa. Per gli enti con meno di 400 dipendenti il fondo viene adeguato al numero di dipendenti in servizio al 1 gennaio dell'anno di competenza del fondo, qualora tale numero si sia modificato rispetto al numero di dipendenti già considerati ai fini della costituzione del fondo. Nel caso del Comune di San Lorenzo Dorsino lo stanziamento spesa pro capite di cui alla colonna B della tabella A) di cui all'art. 11 dell'accordo di settore medesimo è di € 2.590,00 ed i dipendenti inquadrati in categoria C livello evoluto in servizio al 1° gennaio 2022 sono n. 2, pertanto per l'anno 2022 l'importo del fondo è pari ad € 5.180,00 (€ 2.590,00 x 2);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 21 dd. 25.02.2022 con la quale, tra l'altro, si prendeva atto delle dimissioni dal servizio rassegnate con nota dd. 02.02.2022, pervenuta

in pari data sub. prot. n. 769, dalla dipendente matricola n. 2.0004, Responsabile del Servizio Finanziario e tributi, a far data dal 01.02.2022 (ultimo giorno il 30.04.2022);

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. 47 dd. 19.04.2022 avente ad oggetto “B.D. Assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno nella figura professionale di Funzionario contabile, categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva.”;

Atteso che l’Amministrazione ritiene di individuare le posizioni di lavoro particolarmente rilevanti per l’ente e quindi destinatarie di indennità per area direttiva come risultanti nel prospetto agli atti sub prot. n. 2765 dd. 27.04.2022 e di attribuire alle stesse i punteggi ivi indicati;

Dato atto che tale punteggio costituisce la base per l’attribuzione dell’indennità: infatti il fondo complessivo (€ 5.180,00), diviso per la somma dei punteggi assegnati a ciascuna posizione di lavoro destinataria di indennità per area direttiva (200), determina il valore economico per punto di pesatura ($\text{€ } 5.180,00 : 200 = \text{€ } 25,90$); moltiplicando il valore economico per punto di pesatura per il singolo punteggio si ottiene l’importo attribuito a ciascuna posizione individuata come destinataria di indennità per area direttiva;

Dato atto che l’individuazione delle posizioni di lavoro destinatarie di indennità per area direttiva è stata effettuata dall’Amministrazione comunale come da prospetto dimesso agli atti sub prot. n. 2765 dd. 27.04.2022 specificando che i dipendenti ivi elencati ricoprono posizioni di lavoro che rispondono agli elementi ed ai criteri sopra riportati;

Dato atto che l’Accordo di Settore dd. 08.02.2011 è stato modificato con l’Accordo di Settore per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 01.10.2018, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta comunale n. 107 dd. 23.10.2018;

Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 3 di detto accordo di settore qualora l’incaricato di area direttiva risulti assegnatario di funzioni che impegnano l’ente verso l’esterno, il valore del punto di pesatura secondo viene aumentato di una percentuale compresa tra il 10 ed il 100% e che l’Amministrazione ha aumentato il valore del punto di pesatura come indicato nel prospetto dimesso in atti sub prot. n. 2765 dd. 27.04.2022 con contemporaneo aumento del totale del Fondo e ciò ai sensi del comma 6 dell’art. 10 dell’accordo di settore;

Ritenuto opportuno demandare al Segretario comunale l’erogazione dell’indennità per area direttiva 2022 entro il mese di aprile 2023 ai sensi dell’art. 11, comma 3 dell’accordo di settore dd. 08.02.2011, sulla base del punteggio finale che sarà successivamente ricavato dal punteggio annuo teorico sulla base dei coefficienti correttivi in diminuzione per assenze, part-time ed altre limitazioni, e darà luogo al punto economico di pesatura e conseguentemente alla somma attribuita alla singola posizione. Si precisa comunque che ai sensi dell’art. 127 del CCPL l’importo attribuito non potrà in nessun caso superare la somma di € 6.000,00, ciò anche in presenza di maggiorazione riconosciuta ai sensi del comma 3 dell’art. 10 dell’accordo di settore dd. 08.02.2011 (comma 6 dell’art. 10 dell’accordo di settore dd. 08.02.2011 modificato dall’art. 3 dell’accordo di settore dd. 01.10.2018);

Visto il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018 dd. 01.10.2018;

Visto l’Accordo di Settore sottoscritto in data 08.02.2011;

Visto l’Accordo di Settore sottoscritto in data 01.10.2018;

Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2, dal Responsabile del Servizio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ivi compresa l'attestazione di copertura finanziaria;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 ed il D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di individuare, per le motivazioni in premessa esposte, le posizioni di lavoro destinatarie dell'indennità per area direttiva nell'anno 2022 nonché il punteggio di cui alla tabella B) dell'art. 11 dell'accordo di settore dd. 08.02.2011 alle stesse assegnato, a seguito di processo di valutazione effettuato dall'Amministrazione comunale, come da prospetto agli atti sub prot. n. 2765 dd. 27.04.2022;
2. di dare atto che il fondo per l'indennità per area direttiva per l'anno 2022 è pari ad € 5.180,00 e che il valore economico per punto di pesatura è pari ad € 25,90;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Segreteria l'erogazione, entro aprile 2023, dell'indennità per area direttiva relativa all'anno 2022 agli aventi diritto con i criteri ed entro i limiti previsti dall'Accordo di settore ed al Servizio Finanziario e tributari gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 in lettura coordinata con la L.R. 10/2014 e s.m.;
4. di disporre che alle posizioni di cui al punto 1. venga assegnata la maggiorazione prevista dal comma 3 dell'art. 10 dell'Accordo di Settore 08.02.2011;
5. di dare atto che l'indennità per area direttiva è assoggettata agli oneri previdenziali e fiscali previsti dalla normativa vigente;
6. di impegnare la spesa presunta, soggetta a variazione in sede di liquidazione, pari ad € 9.208,89 rispettivamente per € 5.180,00 al codice P.F. U 1.01.01.01.04 (cap. 10137) e per € 4.028,89 al codice P.F. U 1.01.01.01.04 (cap. 376) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, che presentano adeguata disponibilità.

OB



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

=====

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- *Ilaria Rigotti* -

Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -